



COPIA

COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 15 del 20/03/2021

**Oggetto: CONTRARIETÀ DELLA PROVINCIA DI VITERBO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA TUSCIA
QUALE SITO UNICO DESTINATO AD OSPITARE IL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
- APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO**

L'anno duemilaventuno e questo di venti del mese di marzo alle ore 11:00 in collegamento telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Mancini Attilio	Sindaco	s	
Benedettucci Carlo	Consigliere	s	
Antonuzzi Paolo	Consigliere	s	
Polidori Giuseppe	Consigliere	s	
Tognarini Marta	Consigliere	s	
Barzi Riccardo	Consigliere	s	
Renzi Maria	Consigliere	s	
Antonuzzi Roberta	Consigliere	s	
Giorgi Donatella	Consigliere		s
Tramontana Luciano	Consigliere	s	
Nucci Nazzareno	Consigliere		s

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr. Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, recante “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”;

VISTO, in particolare, la disposizione di cui all’art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, successivamente modificato, che prevede:

- comma 1: “la So.G.I.N. S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) e dall’ISIN, definisca una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso”;

- comma 3: “La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”;

- comma 4: “((Entro i centoventi giorni successivi)) alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l’Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l’UPI, l’ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori

interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30”;

- comma 5: “La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico;

- comma 6: “Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia”.

CONSIDERATO che l'ISPRA, in data 4 giugno 2014, ha emanato la Guida Tecnica n. 29, recante “*Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività*” che è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della IAEA, nonché a una fase di consultazione degli Enti e degli organismi tecnici nazionali interessati;

RILEVATO che nella predetta Guida Tecnica n. 29, ai fini dello svolgimento del processo di localizzazione dell'impianto si è stabilito che si debba tener conto dei seguenti aspetti:

- stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica dell'area al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture ingegneristiche da realizzare secondo barriere artificiali multiple;
- confinamento dei rifiuti radioattivi mediante barriere naturali offerte dalle caratteristiche idrogeologiche e chimiche del terreno, atte a contrastare il possibile trasferimento di radionuclidi nella biosfera;
- compatibilità della realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale;
- isolamento del deposito da infrastrutture antropiche ed attività umane, tenendo conto dell'impatto reciproco derivante dalla presenza del deposito e dalle attività di trasporto dei rifiuti;
- isolamento del deposito da risorse naturali del sottosuolo;
- protezione del deposito da condizioni meteorologiche estreme.

ATTESO CHE, con riferimenti ai predetti aspetti, sono stati poi definiti nella medesima Guida Tecnica n. 29 i “Criteri di Esclusione” (CE) ed i Criteri di Approfondimento” che rappresentano un insieme di requisiti fondamentali e di elementi di valutazione che devono essere considerati nelle diverse fasi del processo di localizzazione, coerentemente con il livello di dettaglio delle indagini proprio di ciascuna fase.

Nello specifico i “Criteri di Esclusione” sono stati definiti per escludere le aree del territorio nazionale le cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti sopra elencati. Tali requisiti, unitamente alle caratteristiche del condizionamento dei rifiuti ed a quelle delle strutture ingegneristiche del deposito, devono assicurare i necessari margini di sicurezza per il confinamento e l'isolamento dei rifiuti dal contatto con la biosfera. L'applicazione dei “Criteri di

Esclusione" è effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche disponibili per l'intero territorio nazionale e immediatamente fruibili, anche mediante l'utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici.

I "Criteri di Approfondimento" sono stati invece definiti per consentire la valutazione delle aree individuate a seguito dell'applicazione dei criteri di esclusione. La loro applicazione può condurre all'esclusione di ulteriori porzioni di territorio all'interno delle aree potenzialmente idonee e ad individuare siti di interesse. Questi criteri sono altresì utili ai fini dell'eventuale elaborazione di un ordine di idoneità delle aree potenzialmente idonee e per una caratterizzazione dei siti di interesse. Si specifica nella Guida Tecnica che l'applicazione dei "Criteri di Approfondimento" è effettuata attraverso indagini e valutazioni specifiche, anche al fine di confermare l'assenza di eventuali elementi di esclusione che non sia stato possibile verificare in fase di prima applicazione dei "Criteri di Esclusione"; ovvero che i "Criteri di Esclusione" e i "Criteri di Approfondimento" non sono comunque da ritenersi esaustivi e pertanto eventuali altri aspetti rilevanti, che dovessero evidenziarsi nel corso delle indagini di dettaglio, dovranno essere considerati.

Si riportano di seguito tali criteri:

II.1 Criteri di Esclusione

Sono da escludere le aree:

CE1. vulcaniche attive o quiescenti

CE2. contrassegnate da sismicità elevata

CE3. interessate da fenomeni di fagliazione

CE4. caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali

CE5. contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica

CE6. ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m.

CE7. caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10%

CE8. sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 m s.l.m.

CE9. interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes)

CE10. caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito

CE11. naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente

CE12. che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati

CE13. che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari

CE14. caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo

CE15. caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi

II.2 Criteri di Approfondimento

Nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti:

CA1. presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie

CA2. presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico)

CA3. assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale

CA4. presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico

- CA5. presenza di fenomeni di erosione accelerata
- CA6. condizioni meteo-climatiche
- CA7. parametri fisico-meccanici dei terreni
- CA8. parametri idrogeologici
- CA9. parametri chimici del terreno e delle acque di falda
- CA10. presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi
- CA11. produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico
- CA12. disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto
- CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche.

RICHIAMATA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019, con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;

VISTO che l'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto che i rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel Deposito nazionale e considerato che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 6 novembre 2020, hanno chiesto all'ISIN di fornire i dati relativi a ciascuna delle tipologie dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto, ove possibile sin d'ora, dei volumi che potrebbero avere all'atto del loro conferimento, al fine di prevedere un corretto dimensionamento del Deposito nazionale;

CONSIDERATO che con la CNAPI, l'ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco Tecnologico sono definiti dalla So.G.I.N. S.p.A. a titolo di proposta e che, solo a seguito delle procedure di cui ai predetti comma 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la pubblicazione avvenuta in data 5/1/2021 della "Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati, con cui si dà avvio della consultazione pubblica, come previsto dal D.lgs. 31/2010.";

VISTO il contenuto della "Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati".

CONSIDERATO che nella predetta Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) taluni territori della Toscana sono stati individuati quali aree che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, attraverso successive indagini di dettaglio e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza condotte tenendo conto delle caratteristiche progettuali della struttura del deposito;

RILEVATA l'importanza dell'istituzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, per la sicurezza nazionale, in ottemperanza alle indicazioni della Comunità Europea;

CONSIDERATO tuttavia che sulla base delle verifiche dei criteri utilizzati per l'individuazione delle aree si è constatato che non vi è alcun riferimento ad altri parametri, come ad esempio gli aspetti più tipici del paesaggio, i vincoli derivanti da beni paesaggistici, la presenza di siti ad elevato interesse archeologico e culturale, che sicuramente interferiscono con la realizzazione del progetto complessivo e che SOGIN non ha affatto considerato;

CONSIDERATO inoltre che risulta omessa ogni adeguata e doverosa valutazione degli elementi tipici e specifici delle singole localizzazioni individuate nel territorio della Tuscia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il paesaggio naturale ed ambientale, l'aspetto culturale, archeologico, la coltivazione e la produzione di tipicità caratteristiche dei luoghi; come parimenti risulta omessa ogni valutazione con riferimento ai trasporti dei rifiuti radioattivi sulla base della loro attuale posizione e dei quantitativi che dovranno essere trasferiti, tenendo in considerazione le caratteristiche e le carenze delle reti infrastrutturali di comunicazione relative ai siti individuati.

CONSIDERATO che i termini di 60 giorni, concessi per le osservazioni, sono inadeguati in quanto non permettono di svolgere le adeguate valutazioni ed osservazioni da parte degli Enti interessati, e si ritiene opportuno, dunque, elevare tale termine a 180 giorni, anche in considerazione dell'attuale stato emergenziale derivante dalla pandemia in corso.

Tanto premesso,

ESPRIME

Ferma contrarietà alla *“Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e dei documenti correlati, con cui ha avuto avvio la consultazione pubblica, come previsto dal D.lgs. 31/2010”*, pubblicata in data 05.01.2021.

Con voti favorevoli unanimi, su n. 9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di voler appoggiare ogni iniziativa che sarà portata avanti da Regione, Provincia, Comuni, Università ed Enti di Ricerca presenti sul Territorio, Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre, e comunque di tutti i soggetti portatori di interessi qualificati, che andranno nella medesima direzione del presente atto;

2) Di condividere le linee di indirizzo della Provincia di Viterbo ed, in particolare, la volontà della stessa di:

- di voler porre in essere tutte le iniziative volte a manifestare la netta contrarietà della Provincia di Viterbo all'individuazione del sito per il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi nel territorio provinciale;
- di chiedere al Presidente della Giunta Regionale e al Consiglio Regionale una forte presa di posizione contro qualsiasi tentativo di stoccaggio di scorie e l'istallazione del deposito

nazionale di rifiuti radioattivi in nessuna delle 22 aree del Lazio individuate dalla proposta di CNAPI;

- di impegnare il Presidente, tramite gli uffici competenti, ad offrire ai Comuni ogni supporto tecnico e documentale utile e necessario per la redazione delle Osservazioni previste dalla disposizione di cui all'art. 27 del D.Lgs 31/2010, favorendo ogni utile confronto preliminare tra tecnici e professionalità impegnate, istituendo apposito tavolo tecnico e/o cabina di regia, anche ricorrendo, laddove di necessità, all'ausilio di professionalità esterne;
- di dare atto che i termini di 60 giorni, concessi per le osservazioni, sono inadeguati in quanto non permettono di svolgere le adeguate valutazioni ed osservazioni da parte degli Enti interessati e di avanzare pertanto, nelle opportune sedi, la richiesta di elevare tale termine a 180 giorni, anche in considerazione dell'attuale stato emergenziale derivante dalla pandemia in corso;

3) Di procedere alla pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio del Comune di Gradoli, nonché su apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Mancini Attilio*

*F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **12/04/2021** al **27/04/2021** al n. **296** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/04/2021

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì _____

*F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

12/04/2021